

COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta



Regolamento in materia di rateizzo delle entrate comunali di natura tributaria ed extra tributaria

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 02.11.2020)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di entrate tributarie ed extra tributarie, risultanti da avvisi di accertamento e/o ingiunzioni derivanti da riscossione coattiva riferite ad annualità pregresse fino all'anno 2019 incluso ed, esclusivamente in riferimento al canone del servizio idrico integrato, fino all'anno 2020.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria dovuti dai contribuenti al Comune di Arienzo e in genere:

- avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.

2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1 Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di difficoltà economica a richiesta del contribuente.

2. L'ammontare dell'importo dovuto dal contribuente ammesso al beneficio del rateizzo è pari alla somma dei debiti maturati in riferimento alle diverse tipologie di entrate comunali, sia tributarie che extra tributarie, in relazione agli anni precedenti sino al 2019 ed, esclusivamente per il canone del servizio idrico, fino al 2020, inclusi oneri e spese.

3. Il contribuente dovrà presentare un'unica domanda di rateizzazione avendo cura di compilarla in ogni sua parte secondo il modello che sarà prontamente pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, o reso disponibile presso l'Ufficio Tributi. In tale domanda dovrà essere indicato con chiarezza l'importo del debito pregresso dovuto distinto per ciascuna tipologia di entrata, sia tributaria che extra tributaria.

4. Il carico di entrate arretrate di cui il contribuente chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese, è ripartito in massimo 18 rate mensili, a richiesta del contribuente.

5. Nel caso in cui la richiesta di rateizzo riguardi differenti tipologie di entrate comunali, il contribuente è tenuto ad effettuare mensilmente un distinto versamento sul c/c intestato al Comune per ciascuna differente tipologia di entrata.

Esempio

Il contribuente Tizio presenta al Comune istanza di rateizzo relativa alle seguenti entrate comunali pregresse non ancora versate:

IMU anno 2016: € 500,00 (oltre interessi)

TARI anno 2019 : € 900,00 (oltre interessi)

CANONE IDRICO anno 2020: € 800,00 (oltre interessi)

Totale debito da rateizzare € 2.200,00(oltre interessi)

Tizio, pur potendo fruire di un rateizzo di n. 18 rate, chiede un rateizzo di n. 10 rate.

Pertanto, l'importo di ciascuna rata mensile è determinato nel modo seguente: $€ 2.200,00/10 = € 220,00$ oltre quota interessi.

Ogni mese Tizio dovrà corrispondere la rata mensile di € 220,00, oltre la quota interessi, tramite N.3 versamenti sul c/c intestato al Comune di Arienzo, ciascuno per ogni differente tipologia di entrata, tributaria o extratributaria, ammessa a rateizzo, come di seguito illustrato:

- N.1 versamento a titolo di IMU dell'importo pari ad € 50,00 (€ 500,00/10) + interessi
- N.1 versamento a titolo di TARI dell'importo pari ad € 9,00 (€ 900,00/10) + interessi
- N.1 versamento a titolo di CANONE IDRICO dell'importo pari ad € 80,00 (€ 800,00/10) + interessi.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il contribuente che, trovandosi in difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzo del proprio debito, di cui al presente Regolamento, deve apposta domanda all'Ufficio Tributi del Comune.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione dell'ammontare dei debiti pregressi da sottoporre a rateizzo, con specifica indicazione, per ogni singola tipologia di entrata, sia tributaria che extra tributaria, dell'importo e dell'anno di riferimento, oltre che l'indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
2. La domanda di rateizzazione deve essere indirizzata all'Ufficio competente in materia di gestione dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.
3. La domanda deve essere preferibilmente consegnata a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo consegna a mano all'Ufficio Protocollo, allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente e dell'eventuale soggetto delegato alla consegna, con unito documento di delega.

ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento sia definitivo che non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del rateizzo. Sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. Non è ammessa la possibilità di rateizzo per le entrate per le quali l'Ente abbia già avviato il procedimento di riscossione coattiva.

3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del rateizzo; sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

6. Le rate per le quali è stato già concesso il rateizzo, non possono essere oggetto di rinegoziazione.

7. Per tutti i casi sopra esposti, le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

ART. 6 – TERMINE INDEROGABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 5, il contribuente che intenda accedere al beneficio del rateizzo, dovrà far pervenire all'Ente l'istanza di rateizzo del debito **entro e non oltre il termine ultimo del 28 febbraio 2021.**
2. **Le istanze consegnate successivamente a tale termine saranno giudicate inammissibili.**

ART. 7 – PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi o del procedimento.

2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile di ogni singola entrata comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego, sono comunicati dal Responsabile del Settore Finanziario direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal contribuente nella domanda di ammissione al beneficio, o, in mancanza, via raccomandata A/R all'indirizzo di residenza dello stesso.

ART. 9 INTERESSI

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 Gennaio 2020